



**Servizi amministrativi**  
CH-6808 Torricella  
Telefono 091 935 75 10  
[www.torricella-taverne.ch](http://www.torricella-taverne.ch)

# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA CONSERVAZIONE DI EDIFICI PROTETTI

## Indice

Art. 1	Scopo.....	2
Art. 2	Importo e forma.....	2
Art. 3	Condizioni e oneri .....	2
Art. 4	Revoca e restituzione.....	3
Art. 5	Procedura .....	3
Art. 6	Competenze.....	3
Art. 7	Erogazione.....	3
Art. 8	Ricorsi.....	3
Art. 9	Casi particolari .....	4
Art. 10	Entrata in vigore e pubblicazione .....	4
Art. 11	Norme di diritto.....	4



# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA CONSERVAZIONE DI EDIFICI PROTETTI

Il Municipio di Torricella-Taverne visti gli art.192 LOC, 44 RALOC, 47 NAPR cpv. c., richiamata la Legge sulla protezione dei beni culturali e il relativo Regolamento

## Ordina:

### **Art. 1 Scopo**

La presente ordinanza ha quale scopo la partecipazione del Comune ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti a livello pianificatorio, disciplinando le modalità di erogazione.

L'ordinanza è applicabile per i beni iscritti e riportati secondo l'art. 44 cpv a. delle NAPR.

### **Art. 2 Importo e forma**

<sup>1</sup>Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi:

- a) importanza dell'edificio o impianto;
- b) situazione economica del proprietario;
- c) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori;
- d) stato di conservazione e manutenzione del bene.

<sup>2</sup>Il contributo, che può ammontare al massimo al 15% della spesa riconosciuta, ritenuto un massimo di 20'000. – CHF. Esso può di principio assumere queste forme:

- a) sussidio, nel limite del credito disponibile per l'anno di competenza;
- b) esenzione di tasse di occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 3 Condizioni e oneri**

Nell'assegnare il contributo, il Municipio può imporre condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene.



#### **Art. 4 Revoca e restituzione**

<sup>1</sup>Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite dal Municipio.

<sup>2</sup>Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ed è soggetto a restituzione:

- a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;
- b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti;
- c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale.

<sup>3</sup>L'obbligo di restituzione dei contributi, dove si tratta di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà; lo stesso è garantito da ipoteca legale con iscrizione nel Registro fondiario.

#### **Art. 5 Procedura**

<sup>1</sup>La domanda scritta di contributo deve essere inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori, corredata del progetto di intervento, della documentazione tecnica, del preventivo particolareggiato e del piano di finanziamento.

<sup>2</sup>Il richiedente dovrà fornire, su richiesta del Municipio, ogni altro complemento o giustificativo necessario all'istruzione della pratica.

#### **Art. 6 Competenze**

Il Municipio è competente nell'applicazione della presente Ordinanza.

#### **Art. 7 Erogazione**

<sup>1</sup>Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dal Municipio; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle condizioni poste.

<sup>2</sup>Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.

#### **Art. 8 Ricorsi**

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.



**Servizi amministrativi**  
CH-6808 Torricella  
Telefono 091 935 75 10  
[www.torricella-taverne.ch](http://www.torricella-taverne.ch)

### **Art. 9 Casi particolari**

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

### **Art. 10 Entrata in vigore e pubblicazione**

<sup>1</sup>Adottata con risoluzione municipale nr. 59 del 16 gennaio 2023

<sup>2</sup>La presente ordinanza entra in vigore vigore il 1° gennaio 2023, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

<sup>3</sup>È pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, dal 23.01.2023 al 21.02.2023, RisMun 59/2023

### **Art. 11 Norme di diritto**

Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

## **PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

Il Segretario:

Tullio Crivelli

Thierry Ronchetti